


INTEMEVION



INTEMEVION

cultura e territorio

n. 1 (1995)

INTEMEVION

n. 1 (1995)

cultura e territorio

Rivista dell'Accademia di cultura intemelina

Direttore scientifico: Giuseppe Palmero

Direttore responsabile: Renzo Villa

Comitato di redazione

Andrea Capano

Paki Cudemo

Sandro Littardi

Patrizia Scarsi Tonet

Segreteria di redazione:

Beatrice Palmero

Fausto Amalberti

Comitato scientifico

Mario Ascheri (Università di Siena)

Laura Balletto (Università di Genova)

Francesco Biamonti (Scrittore)

Werner Forner (Università di Siegen - Germania)

Daniela Gandolfi (Istituto Internazionale di Studi Liguri)

Silvano Rodi (ispettore onorario del Ministero dei Beni Culturali)

Fiorenzo Toso (dialettologo e storico della cultura ligure)

Direzione e redazione:

Via Cavour 79/b – 18039 Ventimiglia (IM); tel. & fax (0184)356294

supplemento al n. 8, anno L (1995), del mensile “La voce intemelina”
(reg. tribunale di Sanremo n. 17/1951)

Fausto Amalberti

Alla ricerca del buongoverno nella Ventimiglia del '700:
il regolamento politico ed economico dell'anno 1759

Nel XVIII secolo, specialmente nella prima metà, numerose comunità liguri provvedono a darsi, sostituire o modificare le norme necessarie per il loro governo¹. In alcuni casi si tratta di un aggiornamento di statuti ormai superati onde adeguarli alle mutate condizioni locali, altre volte sono provvedimenti assunti d'autorità dal Governo della Repubblica per porre rimedio ad una irregolare amministrazione delle comunità.

Tale è, ad esempio, il caso verificatosi a San Remo dove, dopo «... i notorii delitti di ribellione in cui si rese colpevole nel giugno del 1753 ...»², era stato affidato ad un gruppo di esperti genovesi l'incarico di verificare il bilancio della città. Questi avevano calcolato che, con le scarse entrate e mantenendo inalterato il sistema amministrativo, non solo San Remo non avrebbe potuto estinguere i debiti fino ad allora contratti, ma neppure pagarne gli interessi³. Pertanto il 17 febbraio 1755 i Serenissimi Collegi stabiliscono un nuovo *Regolamento economico* motivandolo con la considerazione che «... erano tanto più indispensabili le disposizioni nostre, quanto più gravi le irregolarità e gli abusi introdotti in quasi tutti gli articoli

¹ Per quanto riguarda la Liguria occidentale, citiamo esemplificativamente: Alasio (1706); Cervo (1709); Coldirodi (1753); Laigueglia (1722); San Remo (1755); Taggia (1738); Tenda (1752); e Ventimiglia (1759). Cfr. G. Rossi, *Gli statuti della Liguria* in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XIV (1878).

² Si tratta della rivoluzione avvenuta in quell'anno a seguito della decisione del Senato che acconsentiva alla richiesta degli abitanti della Colla (Coldirodi) di staccarsi da San Remo e costituirsi in comune autonomo. Cfr. N. CALVINI, *La rivoluzione del 1753 a San Remo*, Bordighera 1953.

³ Cfr. N. CALVINI cit., pp. 69 e segg.

dell'amministrazione sudetta con danno e pregiudicio notabile di quella comunità ... »⁴.

Una situazione analoga si verifica, qualche anno dopo, a Ventimiglia per cui, a seguito di lettere, scritte da alcuni cittadini, che lamentano la cattiva amministrazione della cosa pubblica, il Senato di Genova ordina di riformare il regolamento politico ed economico della città.

I principali sostenitori della riforma sono i ventimigliesi Domenico Maria Porro, Angelo Gaetano Fenoglio, Giuseppe Porro di Gio. Batta, Giuseppe Maria Orenco e Giuseppe Maria Porro i quali evidenziano nelle proprie suppliche l'inosservanza dei decreti emanati dal Senato da parte dei concittadini. In particolare essi rilevano irregolarità e brogli nelle elezioni di sindaci e consiglieri e nella formazione delle magistrature e che «... è stato ammesso a cariche comunali chi è debitore di detta comunità, non ha reso conti chi è stato amministratore di casse, e chi è pubblico negoziante di grano è stato eletto al Magistrato dell'Abbondanza, oltre tante altre inosservanze di chi ha reso conti a persone congiunte, e parziali, e di chi non vuole mettere in cassa pubblica il reddito sugli'effetti di detta comunità, onde la medesima continua ad essere malmenata dall'avidità di alcuni particolari, e restano sprezzati i decreti di Vostre Signorie Serenissime ... »⁵.

In realtà questi « zelanti del ben pubblico », più che l'interesse per il benessere cittadino, hanno come obiettivo l'inserimento dei propri nominativi nei bussoli per le elezioni alle cariche comunali; è significativo infatti, che essi continuino ad essere esclusi dalla possibilità di accedere alla pubblica amministrazione e che le loro lagnanze perdurino anche dopo la riforma dei capitoli.

Questo comportamento non è gradito al governo e Agostino Gavotto e Pasquale Spinola, Residenti di Palazzo, riferiscono al Senato «... perviene a notizia de prefati Eccellentissimi che Diego Fenoglio, Angelo Fenoglio, Pietro Rossi e sopratutti Gio. Batta Porro cerchino d'inquietare quella comunità e di suscitare de i torbidi, ed inconve-

⁴ Archivio di Stato di Genova (d'ora in poi A.S.G.), *Biblioteca*, Ms. Biblioteca n. 58, cc. 2v.-8r.; Ms. Biblioteca, n. 79, cc. 218r.-229r. ed inoltre A.S.G., *Archivio Segreto*, Buste Paesi, nn. 302 e 305.

⁵ Salvo diversa indicazione, i documenti che saranno d'ora in poi citati o trascritti si trovano in A.S.G., *Magistrato delle Comunità*, n. 314.

nienti, per tanto li prefati Eccellentissimi commissionati, mi comandano di pregare Vostre Eccellenze a degnarsi di far chiamare li suddetti, e particolarmente detto Porro, ed ingiongere a medesimi, a nome, e per parte de Prefati Eccellentissimi che si rassegnino alle sovrane deliberazioni del Serenissimo Senato, senza coltivare sotto mano, dissentioni, e disordini, che se anno motivi ricorrano a detti Eccellentissimi, ma che si contentino di stare come devono, mentre avendosi maggiori riscontri saranno essi solo responsabili di qualonque contravvenzione, e si passerà a provvedimenti atti a farli contenere, massime detto Porro ... ».

Comunque il Senato, per chiarire la situazione e porre fine a disordini e lamentele, nella riunione del 23 giugno 1758 incarica il deputato alla provincia del Magistrato delle Comunità di svolgere indagini e stabilire se il contenuto delle suppliche corrisponda a verità e, in tal caso, prendere i provvedimenti necessari a far rispettare i decreti.

Il 18 gennaio 1759, terminati gli accertamenti richiesti, il Magistrato delle Comunità compila una relazione nella quale riferisce di aver riscontrato la veridicità di gran parte del contenuto delle suppliche, ossia l'effettiva esistenza di disordini e reclami a causa dell'inosservanza dei capitoli da parte dei cittadini. Il Magistrato segnala inoltre che tali capitoli sono eccessivamente voluminosi, e non rispondenti a quanto decretato dal Senato il 14 settembre 1756, per cui ha creduto opportuno compilarne dei nuovi e scoraggiare le future controversie con una norma integrativa che prevede la rifusione delle spese da parte di coloro che reclamino senza fondamento.

Il 13 marzo il regolamento viene sottoposto all'esame del Senato che nella seduta del 20 marzo delibera «Previa l'esclusione di quella parte che si riferisce al pagamento delle spese per chi soccombisse ne ricorsi, la qual parte sia e s'intenda omninamente suppressa, in tutto il rimanente gli Eccellentissimi Ressidenti nel Real Palazzo esaminato il regolamento, e compilazione de capitoli, che vien presentata, e prese tutte quelle maggiori cognizioni, che si stimeranno, sentito ancora il Prestantissimo Magistrato delle Comunità riferano i provvedimenti che apprenderanno sia luogo di dare ... ».

Seguendo l'iter burocratico i capitoli sono così sottoposti ai Ressidenti di Palazzo, i quali li approvano, ricordando l'obbligo della loro

osservanza ed ordinano che i contravventori siano segnalati al Senato «... per quelle provvidenze che stimeranno ... onde sull'esempio del loro castigo altri non ardiscano di arecare ulteriori inquietudini e disturbi a quella comunità ...». Inoltre essi ingiungono a coloro che erano stati eletti a ricoprire cariche comunali nel 1758 di continuare ad esercitare il proprio ufficio anche per il 1759, mentre saranno indette nuove elezioni per l'inizio del 1760, seguendo le recenti disposizioni⁶.

Finalmente il 16 maggio 1759 la pratica ritorna al Senato che ne vota la definitiva approvazione ed ordina di trasmettere copia dei capitoli al capitano di Ventimiglia perché li faccia registrare sui libri della città.

Tale spedizione non viene effettuata subito, in quanto nasce una disputa circa il rimborso delle spese sostenute per l'estrazione delle copie autentiche del regolamento ed il loro invio. Ai primi di luglio il capitano Bernardo Maria Oldoini chiede la rifusione delle spese di £. 131.6 ai sindaci di Ventimiglia, che però si mostrano riluttanti a liquidarla in quanto ritengono che la somma dovrebbe essere pagata «... da quelli che hanno fatto istanza al Trono Serenissimo per detto decreto e non dalla comunità ...».

La vertenza si conclude nel mese di settembre quando i rappresentanti della città, a seguito di una lettera con cui il Deputato Lazzaro Viganego ribadiva essere di loro competenza il rimborso e quindi lo esigeva «senza ammettere replica», saldano il debito. Pertanto viene loro consegnata copia dei capitoli per il buon regolamento della città, che il giorno 23 settembre 1759, davanti al pubblico parlamento e consiglio ed in presenza del capitano, sono «... letti e pubblicati a chiara, ed intelligenza de congregati dal principio sino alla fine ...» dal notaio Angelo Giuseppe Aprosio, cancelliere della comunità.

⁶ Svolgendosi le elezioni all'inizio di ogni anno, si segue questa procedura onde evitare di dover ricorrere ad elezioni molto ravvicinate considerando che ormai erano già trascorsi quattro mesi dall'inizio dell'anno ed il regolamento non aveva ancora ottenuto l'approvazione del Senato.

«Capitoli per il politico, et economico della magnifica comunità di Ventimiglia»⁷

1. - Il magnifico parlamento unito col magnifico consiglio in pieno numero formerà per ogni quartiere, cioè Piazza, Olivetto, Campo e Borgo, tanti bussoli distinti quanti sono li magistrati della detta città, cioè consiglio, parlamento, sindaci, ufficiali dello spedale, censori e magistrato delle Braie, e non potrà essere proposto ne abilitato per detti bussoli chi sarà minore d'anni 20, non possederà del suo in stabili o possessioni lire mille e nemmeno chi fusse sotto la podestà del padre, sennon in caso che il padre possieda lire duemilla di proprio in effetti, come sopra. Nelli bussoli però de sindaci non potrà essere abilitato chi non possederà di proprio in stabili lire duemilla, sapia leggere e scrivere, sia maggiore d'anni 25 e fuori della patria podestà. Nel formare poi li restanti bussoli di altre cariche o magistrati sopra non indicati si regolerà il magnifico parlamento, come in appresso.

2.° - Per li priori di consiglio dovrà formarsi altro bussolo di tutti li soggetti più capaci et idonei della detta città con estrarne uno ogni anno, al quale posto non potrà essere abilitato chi sarà minore d'anni 30 e non possederà di proprio in stabili lire diecimila, qual bussolo dovrà di due in due anni impinguarsi di que' soggetti, li quali sopravvenissero, purché abbino le qualità di sopra espresse, siccome riponere in esso quelli che fussero già stati estratti, a giudizio però del magnifico parlamento come sopra quandocché riportino due terze parti di voti favorevoli con la vacanza di un'anno.

3.° - Per li cassieri ordinario e straordinario formerà il magnifico parlamento due rispettivi bussoli a quali non potrà essere abilitato chi non possederà di proprio in stabili lire seimilla, sarà minore d'anni 25 e sotto la podestà del padre.

⁷ Di questi capitoli esistono quattro copie, due si trovano in A.S.G. *Magistrato delle comunità*, n. 314, una terza copia, fatta dal notaio G.B. Viale nel 1787, si conserva presso la Biblioteca Durazzo di Genova, *Manoscritto A.III.16*, la quarta copia è conservata all'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera, *Fondo Rossi 74 e*, le copie, salvo piccole differenze di ortografia, sono pressoché identiche (Cfr. L. MANZONI, *Bibliografia statutaria e storica italiana*, Bologna 1876-1893, II, p. 427; G. ROSSI, *Gli statuti ... cit.*, p. 187; G. ROSSI, *Storia della città di Ventimiglia*, Oneglia 1886, p. 268; L. FONTANA, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia Superiore*, Torino 1907, III, p. 312; *Catalogo della biblioteca di un amatore bibliofilo*, Italia [Genova], s.d.; F. ROSTAN, *Storia della contea di Ventimiglia*, Bordighera 1971, p. 141; D. PUNCUH, *I manoscritti della raccolta Durazzo*, Genova 1979, p. 103).

4.° - Per l'ufficio dell'abbondanza dovrà formarsi dal magnifico parlamento un bussolo solo di soggetti più capaci et idonei della città e che possedano di proprio in effetti almeno lire cinquemilla.

5.° - Per rendere più ampio il numero de' soggetti capaci ad essere imbussolati et ad esercitare le rispettive cariche nella magnifica comunità, si proibisce ad ogn'uno di munirsi di decreti d'esenzione del senato serenissimo e di patenti da ufficiale dell'eccellentissimo magistrato di guerra, stati già annullati dal prefato serenissimo senato nel 1756, 14 settembre, e si dichiara che qualunque decreto di esenzione o patenti di ufficiale, che venissero accordate, non possano in alcun modo ostare a coprire le dette cariche comunali.

6.° - Non potrà essere incluso in alcuno de' suddetti bussoli chi non avrà riportato dal magnifico parlamento due terze parti di voti favorevoli, i quali non potranno negarsi a chi avrà le qualità prescritte, sarà di buoni costumi e non sarà dichiarato discolo dal magnifico capitano.

7.° - Formati tutti li bussoli nella maniera prescritta, dovrà il magnifico parlamento unito come sopra, sul fine di dicembre d'ogni anno, fare l'estrazione de nuovi ufficiali ad effetto che il primo di genaro debba ogn'uno subentrare all'esercizio e governo di quella carica, che gli sarà toccata. Prima però di fare l'estrazione dovranno riconoscerne, alla presenza del magnifico capitano e del magnifico parlamento pro tempore e cancelliere, li detti rispettivi bussoli e vedere se fussero stati alterati o diminuiti, confrontandoli con li descritti nel libro dal cancelliere e, quando vi fusse alterazione o diminuzione, dovrà correggersi prima di fare l'estrazione sotto pena in caso d'inosservanza della nullità di tale estrazione.

Ordine da tenersi nelle estrazioni delli rispettivi ufficiali

8.° - In primo luogo si farà l'estrazione del prior di consiglio dal bussolo già stabilito per questa carica, in cui vi continuerà per un'anno.

9.° - Secondo. Dalli bussoli destinati per li sindaci si farà per la prima volta l'estrazione di tre soggetti, cioè uno per ogni quartiere, da durare in tal posto per un'anno, quale terminato si dovranno estrarre in avvenire ogni anno due soli soggetti, dovendo il terzo ricavarsi con l'estrazione a sorte dalli tre detti soggetti, che devono terminare la carica, affinché resti in detto magistrato de' sindaci un soggetto già pratico per instruzione de' nuovi. Dichiarando che chi sarà una volta confermato dalla sorte per il secondo anno, in detta carica, non potrà più essere confermato nel terzo, bensì dovrà cadere tale conferma, da farsi per estrazione, in uno delli due ultimamente estratti, avvertendo altresì che dal quartiere, ove sarà seguita la detta conferma del

detto terzo soggetto, non potrà estraersi per quello anno altro soggetto in sindaco, doveranno bensì estraersi gli altri due sindaci dagli altri due quartieri e così si continuerà successivamente con tal regola, che dovrà anche praticarsi negli altri magistrati di detta comunità, composti di tre soggetti, cioè censori, ufficiali dello spedale e magistrato delle Braie, eccettuato l'ufficio dell'abbondanza, il quale, non avendo bussoli per ogni quartiere, ma un solo bussolo, dovrà regolarsi come si dirà in appresso al n. 7.º.

10. - Terzo. Da bussoli de consiglieri si dovranno estrarre otto soggetti, cioè due di quel quartiere ove sarà il priore stato estratto e tre per ogn'uno degli altri due quartieri, li quali, uniti alli tre magnifici sindaci, già stati estratti, formeranno il magnifico consiglio in numero di 12 soggetti, il quale, col concorso di nove voti favorevoli, avrà tutta l'autorità di trattare, provvedere, deliberare in tutti gl'interessi ed occorrenze della detta magnifica comunità, eccettuati li casi d'obbligazioni, alienazioni et imposizioni di nuove gabelle, che spetteranno al parlamento come si dirà in appresso.

11. - Quarto. Da bussoli de' parlamentari si farà l'estrazione di dodeci persone, cioè quattro per ogni quartiere, le quali, unite al detto magnifico consiglio, formeranno il magnifico generale parlamento in numero di 24 soggetti, che dovranno convocarsi per la formazione e riempimento de' suddetti bussoli, per l'estrazione di tutti gli ufficiali e nelli casi d'obbligazioni da contraersi, d'alienazioni d'effetti della detta comunità et imposizioni di nuove gabelle e casi simili.

12. - Quinto. Da bussoli de' cassieri ordinari e straordinari si dovranno estrarre due cassieri, cioè uno per ogni bussolo, li quali dovranno avere le incombenze, che si diranno in appresso al capitolo 4 e seguenti dell'economico, affinché restino separate le spese ordinarie dalle straordinarie.

13. - Sesto. Da bussoli de' censori si farà l'estrazione di tre soggetti, i quali avranno le incombenze e facultà, che si diranno in appresso al titolo de' censori.

14. - Settimo. Dal bussolo dell'ufficio dell'abbondanza dovranno estraersi per la prima volta tre soggetti da durare in tal posto per un'anno, quale passato, si dovranno in appresso estraersi ogni anno due soli soggetti, dovendo il terzo ricavarsi, con estrazione a sorte, dalli tre detti soggetti che devono terminare la loro carica, affinché resti in detto magistrato un soggetto più pratico per istruzione de' nuovi. Avvertendo che chi sarà una volta confermato dalla sorte per il secondo anno in questa carica, non potrà più essere confermato nel terzo, dovrà bensì cadere tale conferma, da farsi per estrazione, in uno delli due ultimamente estratti e saranno loro appoggiate le incombenze, che si diranno in appresso al titolo dell'ufficio dell'abbondanza.

15. - Ottavo. Da bussoli dello spedale si dovranno estrarre tre soggetti con le incombenze, che si diranno in appresso al titolo degli ufficiali dello spedale.

16. - Nono. Da bussoli del magistrato delle Braie si farà parimente l'estrazione di tre soggetti i quali avranno la cura degli effetti ed eseguiranno gli ordini, che si diranno in appresso al capitolo del magistrato delle Braie.

17. - Decimo. Finalmente si verrà all'elezione de' pubblici estimatori della canella e delle broche, delli curatori generali e delli giovani di corte, e resteranno eletti quelli che riporteranno dal magnifico parlamento due terze parti di voti favorevoli.

18. - Le dette estrazioni, come sopra, dovranno principiarsi prima dalli bussoli del quartiere di Piazza, indi da quelli del Campo e Borgo e per ultimo da bussoli dell'Olivetto, con avvertenza che chi sarà estratto per un ufficio o magistrato non possa restar eletto, con altra estrazione, in un altro, ma bensì dovrà riponersi nel bussolo, a riserva del cassiere ordinario, il quale potrà esercitare qualunque altro ufficio di detta comunità fuorché quello di sindaco. L'essere di consiglio o parlamento non dovrà ostare all'esercizio di altro pubblico impiego (supposta sempre la ora detta eccezione nel cassiere ordinario).

19. - Se nel magnifico parlamento e magnifico consiglio, come in tutti gli altri magistrati della comunità niuno escluso, fussero estratti, per il medesimo ufficio, due parenti in primo grado di consanguinità debba il primo estratto restare eletto e riponersi l'altro nel bussolo et, in suo luogo, venire all'estrazione d'altro soggetto.

20. - Chi sarà stato di consiglio un'anno non possa esserlo il seguente, bensì possa restar eletto di parlamento, siccome chi sarà stato di parlamento un anno, non possa restarlo nell'altro seguente, bensì possa essere di consiglio.

21. - La cassa, ove saranno riposti tutti li suddetti bussoli, dovrà conservarsi nel pubblico archivio e le chiavi di essa tenersi una appresso il priore di consiglio e l'altra appresso il più vecchio de' sindaci, quali urne tutte non dovranno impinguarsi, ne riempirsi, che prima non siano del tutto evacuate a riserva però che, se qualche d'uno fusse assente o già stato estratto per altro ufficio, in questo caso dovranno non ostante riempirsi e, riguardo a priori di consiglio, dovrà praticarsi nella forma già prescritta nel secondo capitolo.

22. - Prima di venire all'estrazione de' nuovi ufficiali, che devono subentrare all'esercizio e governo di quest'anno 1759, si formeranno di nuovo dal parlamento tutti li bussoli nella maniera prescritta e, riguardo alli magistrati composti di tre soggetti, dovranno per quest'anno estraersi da detti bussoli

tutti tre, i quali eserciteranno la loro carica per tutto quest'anno 1759, dovendosi negli anni successivi osservare quello che già si è ordinato al capitolo 9°.

23. - Il cancelliere della comunità dovrà essere eletto dal magnifico parlamento con riportare due terze parti di voti favorevoli e non potrà durare in questa carica più di tre anni, potrà però domandare la conferma, di tre in tre anni, ma solamente nel caso che non vi fusse nella città altro notaro locale.

24. - Il cancelliere razionale dovrà anch'esso essere eletto dal magnifico parlamento con riportare due terze parti di voti favorevoli e non potrà durare in questa carica più di tre anni, potrà bensì domandare la conferma, di tre in tre anni, ma solamente nel caso che non vi fusse altro soggetto abile che si volesse applicare a questo posto.

25. - Sarà incarico del cancelliere ogni anno, nella prima addunanza del nuovo parlamento e consiglio, di leggere ad alta e chiara voce tutti li presenti capitoli, ad effetto che possa inviolabilmente osservarsi il contenuto in essi, con fare di tal lettura atto pubblico, sotto pena della perdita del salario, da applicarsi, come si dirà in appresso, e con dare a tutti il giuramento di fare l'utile e tralasciare l'inutile di detta comunità, rimosso dagli animi loro qualunque proprio utile, amore et odio.

26. - Sarà altresì obbligo di esso cancelliere tenere un libro in cui dovranno essere notati li nomi di tutti li rispettivi imbussolati, tanto per il magnifico parlamento e magnifico consiglio, quanto per tutti gli altri magistrati, e così ancora l'estrazioni, che anderanno seguendo.

27. - Li sindaci pro tempore dovranno formare li bussoli per gli esattori della macina ne' rispettivi quartieri e suburbi, dalli quali indispensabilmente ogni anno dovranno estraersi, alla presenza del magnifico capitano e cancelliere, tanti soggetti quanti sono li quartieri e suburbi suddetti et ad essi spetterà a tempi debiti pagare quelle somme, che loro saranno state destinate ad esigere, scosse o non scosse. Si dichiara ancora che li sindaci suddetti debbano avere la direzione delle pubbliche scuole.

28. - Almeno una volta il mese debbano li magnifici sindaci far chiamare il magnifico consiglio per trattare gli affari della detta comunità e provvedere ancora a tutte quelle mancanze, che potessero commettersi dalli magistrati e deputati di essa.

29. - Il magnifico parlamento e magnifico consiglio non potrà deliberare cosa alcuna che non vi concorrano li tre quarti de' voti favorevoli, ed altrimenti fatto, resti nulla, et incorso il cancelliere, che pubblicasse tal posta passata nella perdita del salario, da applicarsi, come si dirà in appresso. Si eccettuano però i casi indicati nelli presenti capitoli, ne' quali sono ordinate due terze parti de' voti favorevoli.

30. - Quando sarà da qualche parlamentaro o consigliere insinuata qualche proposizione, debba il priore far prendere le palle, per modo di raccogliere li voti, per vedere se tale proposizione si debba soggettare al giudicio de' calcoli, quali trovandosi abbastanza favorevoli, dovrà il detto priore proporre la detta posta in modo deliberativo.

31. - Una posta del magnifico parlamento o magnifico consiglio, che sarà stata la prima volta riprovata, possa ancora per due altre volte proponersi e, non restando poi approvata, non possa ulteriormente proponersi, benché si variasse il senso litterale e che poi fusse litteralmente la medesima già proposta che prima non passi un'anno dal giorno della proposizione suddetta, sotto pena a chi la proponesse di scuti d'oro tre, da applicarsi, come si dirà in appresso.

32. - Essendo chiamato il magnifico parlamento o magnifico consiglio, debbano li parlamentari o consiglieri intervenire, sotto pena di scuto uno da £. 4, da applicarsi un terzo al magnifico capitano, un terzo alla detta magnifica comunità e l'altro terzo allo spedale di detta città, e perché si possa procedere alla riscossione della detta pena e di tutte le altre, che sono imposte ne' presenti capitoli contro chi non intervenisse alle dette pubbliche addunanze o non eseguisse gli ordini prescritti, sarà perciò obbligo del cancelliere della detta magnifica comunità dare in lista li nomi di quelli avessero mancato ad intervenire al detto magnifico capitano, ufficiale dello spedale e cancelliere razionale, il quale per la porzione delle dette pene, le quali spetteranno alla detta magnifica comunità, dovrà immediatamente farne avisato il cassiere straordinario, con darne indi al detto cassiere debito, avvegna che dovrà egli restar obbligato pagarle, scosse o non scosse. Circa poi la forma di condere in dette pubbliche addunanze, come in tutti gli altri magistrati di detta comunità, dovrà continuarsi quell'ordine di distinzione sin'ora praticato.

33. - E perché nessuno di detti parlamentari o consiglieri possa ignorare il giorno in cui vi sarà pubblica addunanza dovranno li cursori o siano traglietta avvisarli, o farli avvisati anche per mezzo de' loro domestici, non ostante che si dia il solito segno della campana. Che se poi alcuno d'essi consiglieri o parlamentari fussero infermi o assenti, si possa, in questo caso, venire alla sorroga d'altro soggetto in loro vece con due terze parti di voti favorevoli, purché abbiano le qualità di sopra espresse e che siino di quel quartiere, come quello in luogo di chi si volesse sorrogare, con avvertire però che dovrà precedere la relazione giurata dell'ammonitore, il quale riferisca almeno aver inteso da domestici essere assente o infermo quello per cui si sorroga e, se ciò fusse una scusa effimera e con inganno facesse riferire essere assente o infermo, quando in fatti nol fusse, incorra questi ne più ne meno nella pena suddetta, dichiarando che, se nel quartiere di chi mancasse non vi fusse soggetto da potersi sostituire, come sopra, secondo la cognizione

che ne avesse il magnifico parlamento e consiglio oppure, essendovene, non fusse approvato per non avere le qualità prescritte, in tal caso si possa nominare per detta sorroga soggetto d'altro quartiere.

34. - Oltre li detti due casi d'assenza o infermità si possa ancora sorrogare per quelli consiglieri o parlamentari li quali, da qualche altro giusto legittimo motivo fussero impediti, da dichiararsi però se il detto impedimento sia legittimo o no, col maggior numero de voti favorevoli, ed in caso che non fusse dichiarato per legittimo impedimento allegato, dovrà il cancelliere dar la lista, come sopra rispettivamente applicata la pena.

35. - Se qualcheduno di detti consiglieri o parlamentari o qualunque altro de' magistrati tutti di detta comunità fra li primi sei mesi morisse, si dovrà venire dal magnifico parlamento all'estrazione d'un'altro, che, se la morte seguisse negli altri sei mesi, in questo caso si dovrà venire alla sorroga d'un'altro in sua vece, siccome se qualcheduno di detti consiglieri o parlamentari e magistrati tutti, come sopra, si assentasse per questo in qualunque tempo si dovrà sempre sorrogare un'altro sino al di lui ritorno. Ben inteso però che a dette soroghe non vi osti la vacanza. Dichiarando che tutte le soroghe accennate ne' suddetti capitoli dovranno esser fatte dal magnifico parlamento per li soggetti parlamentari o dal magnifico consiglio per li consiglieri e per li magistrati.

36. - Essendo chiamato il parlamento o il magnifico consiglio non potranno li parlamentari o consiglieri, per quel giorno che sarà destinato detto parlamento o consiglio, essere personalmente detenuti per debiti civili sotto pena della nullità di tale detenzione e risarcimento delle spese, danni et interessi.

37. - Il magnifico parlamento e consiglio non potrà in avvenire fare ordini generali et indeterminati di spendere, e facendosi siano nulli et invalidi, e che le spese e pagamenti che si facessero in virtù di detti ordini, non s'accettino, dovendosi da qui innanzi limitarsi le somme da spendersi in ogni negozio particolare et occorrenza di detta magnifica comunità.

38. - Tutti li debitori per conto di cassa o per altro titolo della magnifica comunità non potranno, durante il loro debito e sino a tanto che non abbiano presentate le fedeli del pagamento di que' debiti, che avessero contratti nell'amministrazione, non potranno in alcun modo coprire le cariche, ne de' sindaci, ne de' parlamentari, ne de' consiglieri, ne di priore, ne di qualunque altro magistrato o posto nella magnifica comunità, e dovranno fra il termine di tre mesi dal giorno della terminazione della loro carica aver aggiustati e firmati da revisori i loro conti. Et affinché li detti debitori non siano sottoposti alli voti per alcuna carica, sarà obbligo del cancelliere razionale farne nota e presentarla al magnifico parlamento e consiglio sotto pena della perdita del salario, da applicarsi come sopra.

Economico

I. - Il magnifico parlamento unito come sopra sul fine di dicembre eleggerà ogni anno con due terze parti di voti favorevoli due soli revisori (essendo stati soppressi dal senato serenissimo nel 1756.14.settembre li revisori straordinari) li quali riconosceranno li conti e casse di tutte le rispettive amministrazioni, con riflettere esattamente, se li detti conti corrino a dovere, e se sono state osservate quelle formalità ne' mandati et altro prescritte negli seguenti capitoli, e ciò fra giorni 40 terminate le rispettive cariche con sottoscrivere quelle casse e conti che, come sopra, riconosceranno correre a dovere. Fatta da revisori la sottoscrizione de' conti di tutte le casse e di tutti quelli che hanno amministrato ed esatto denaro per conto della magnifica comunità, compresi ancora quelli che amministrano l'opera e la cassa dello spedale, magistrato dell'abbondanza e magistrato delle Braie, dovranno questi presentarsi al magnifico consiglio nella prima ufficiatura e, quando alcuno de' consiglieri, o parlamentari volesse riconoscerli, dovrà il cancelliere fargliene la consegna, affinché maggiormente vengano scoperte le mancanze si fossero commesse a danno della magnifica comunità, e perché li cassieri possano inviolabilmente osservare quanto loro resta prescritto ne' seguenti capitoli, dovrà il cancelliere razionale inserire nota di essi a piè della lista, che loro ogni anno consegnerà per l'esigenza degli introiti, gabelle et altro di detta magnifica comunità. Dovranno per ultimo presentarsi tutti li suddetti conti firmati da revisori al magnifico capitano pro tempore, il quale avrà obbligo al suo ritorno di presentarli all'illustrissimo magistrato delle comunità, ad oggetto di riconoscere se l'amministrazione corra a dovere.

II. - Da revisori suddetti non dovranno firmarsi quelli conti di spesa o introito, che non segneranno specificamente e minutamente cosa per cosa con i loro rispettivi prezzi.

III. - Un parente in secondo grado di consanguinità o affinità e molto più nel primo grado non potrà riconoscere i conti dell'altro e perciò in questo caso dovrà sorrogarsi un altro revisore dal magnifico consiglio con due terze parti di voti favorevoli, dovendo poi continuare il primo a rivedere i conti delli soggetti non parenti.

IV. - Eletti che saranno li cassieri non potranno scusarsi della loro carica, ma siano obbligati accettarla ed esercitarla sotto pena di scudi d'oro 12 da applicarsi come sopra al capitolo 32 del politico.

V. - Saranno obbligati li detti cassieri scosse, o non scosse, di pagare quelle partite, che loro rispettivamente saranno destinate ad esigere e per il loro rispettivo onorario dovranno avere, l'ordinario lire 25, il straordinario lire 15.

VI. - Al detto cassiere ordinario doveranno li detti magnifici sindaci assieme con li revisori de' conti, de quali in appresso, ogni anno destinare l'esigenza di tante gabelle, quante per l'importare delle spese distagliate secondo la nota, che ad esso cassiere sarà data dal cancelliere razionale, con espressa proibizione di non pagare altri mandati o siano polize fuorché quelle contenute in detta nota sotto pena di pagare di proprio e, quando per mancanza di qualche fameglio o per qualunque altro motivo, il detto cassiere non pagasse tutte le partite, che fussero descritte nella nota suddetta, sia tenuto al fine della sua carica rimettere lo avanzo della sua cassa in mano del cassiere straordinario, con ricavarne la dovuta contenta, per potersene valere nell'aggiustamento de' suoi conti, quale ricevuta dovrà indi il cancelliere razionale registrare a debito di detto cassiere straordinario.

VII. - Al detto cassiere straordinario dovranno parimente li detti magnifici sindaci colli revisori suddetti destinare l'esigenza di tutte le restanti gabelle ed introiti tutti della detta magnifica comunità, in modo che il denaro tutto della medesima che avvanzerà dalle spese ordinarie distagliate come sopra, non possa andare in mano d'altri, che di detto cassiere straordinario, a riserva delle assegnazioni di gabelle fatte al magnifico capitano per pagamento dell'annuo censo camerale, come si dirà in appresso, con obbligo al medesimo cassiere di pagare sinché averà denaro tutti quei mandati di spese straordinarie, che saranno approvati dal magnifico consiglio o generale parlamento e non altrimenti sotto pena di pagare del proprio, ad esclusione de' mandati, che saranno fatti da' magnifici sindaci pro tempore per la capella di San Secondo principale protettore di detta magnifica comunità, cioè per l'oglio, cere e novene straordinarie, quali mandati dovrà pagare non abbisognando in essi approvazione alcuna, attesa la facoltà a detti magnifici sindaci pro tempore già conferta dal generale parlamento in questo particolare, purché però siano detti mandati firmati dal cancelliere di essa comunità.

VIII. - In caso che il detto magnifico consiglio o generale parlamento facesse deputazioni, in uno o più soggetti, concernenti qualunque pubblico affare, et a quest'effetto loro deliberasse qualche somma di denaro, non dovrà esso cassiere straordinario pagare alcun mandato che fusse fatto da detti deputati tanto eletti, quanto eligendi, che prima non sia firmato dal cancelliere di detta comunità, il quale faccia fede di detta deputazione sotto di esso con esprimere se detto sia a conto o per compimento della somma deliberata a spendere, con carico a detto cancelliere di tenere registro di detto mandato o mandati, che fussero in libro particolare, nel quale resti inserita la detta deputazione, li nomi de' deputati e l'ammontare della somma, che loro fusse deliberata, e in contraparte il mandato o mandati, che s'andassero facendo, e così invigilare che non eccedano li detti mandati la facoltà di spendere, loro conferta come sopra, sotto pena al detto cancelliere di pagare di proprio.

IX. - Che l'uno di detti cassieri non possa pagare mandati, che fossero pagabili dall'altro, come tampoco quelli, che fossero fatti fuori dell'anno della loro rispettiva carica, a riserva solo, se in contrario fusse ordinato dal detto magnifico consiglio.

X. - Sopravvanzando al detto cassiere straordinario qualche somma di danaro al fine della sua carica dovrà quella rimettere in mano del cassiere suo successore con ritirarne la debita ricevuta per valersene nell'aggiustamento de' suoi conti.

XI. - Dovranno per ultimo li magnifici sindaci e revisori suddetti, in coerenza del decreto del serenissimo senato dell'anno 1718 li 19 maggio, assegnare ogn'anno al molto magnifico capitano pro tempore per l'estinzione dell'annuo censo dovuto alla camera eccellentissima l'infrascritte gabelle, cioè la gabella dell'oglio, la gabella del pane, la gabella del vino, la gabella del quintale, la gabella della carne et estrazione delle vettovaglie e se il reddito, che si ricaverà ogn'anno dalla vendita di dette gabelle, non fusse sufficiente per l'estinzione suddetta, doveranno essi magnifici sindaci e revisori supplire sino all'intero pagamento, con l'assegnazione di quelle altre gabelle, che meglio stimeranno per la maggiore facilità di detto compimento, che se poi il reddito di dette gabelle fusse maggiore del detto annuo censo doverà il cancelliere rationale dare il sopravvanzo in nota al cassiere straordinario ad effetto che il medesimo ne possa fare l'esigenza come delle altre partite le saranno destinate a esigere.

XII. - Che li detti rispettivi cassieri non paghino danaro alcuno, che prima sotto li mandati, che le saranno presentati, non gliene facci il presentatore la ricevuta a piedi di essi di proprio pugno, o per mano di altri, se non sapesse quello scrivere, altrimenti pagando s'intenda aver pagato di proprio e non dovrà il cancelliere rationale accettare in disfalco di detti cassieri mandati a piè de' quali non fusse la ricevuta suddetta, sotto pena di pagare quella somma contenuta ne' mandati, che accettasse senza la detta ricevuta.

XIII. - Che li detti cassieri straordinario et ordinario, avendo danari in cassa, non possano, ne debbano differire il pagamento de' mandati, che loro si presentassero sotto pena della perdita del loro rispettivo onorario.

XIV. - Che li detti due cassieri, come il cassiere dell'abbondanza e magazzino, de' quali si tratterà in appresso, e l'ufficiale di Piazza, che ha l'amministrazione dello spedale, debbano fra giorni trenta, terminate le loro rispettive cariche, aver saldati li loro conti col pagamento del reliquato nelle mani de' successori nelle loro rispettive cariche e detti conti doveranno bilanciarsi, cioè dalli detti due cassieri ordinario e straordinario avanti il cancelliere rationale e dal cassiere dell'abbondanza, magazzino, et ufficiale dello spedale, come sopra, avanti il cancelliere di detti rispettivi uffici, ad effetto se ne possa formare la dovuta scrittura.

XV. - Dal magnifico consiglio e parlamento dovranno ogni anno eleggersi due revisori, li quali riconoschino li conti e casse di tutte le dette rispettive amministrazioni, con riflettere esattamente se li detti conti corrino a dovere e se sono state osservate quelle formalità ne' mandati et altro, prescritte negli antecedenti capitoli, e ciò fra giorni quaranta terminate le dette rispettive cariche, con sottoscrivere quelle casse e conti, che come sopra riconosceranno correre a dovere, per doverne indi riferire il stato nella prima ufficiatura di detto magnifico consiglio e perché li detti cassieri possano inviolabilmente osservare quanto loro resta prescritto, in detti antecedenti capitoli, dovrà il cancelliere razionale inserire nota di essi a piè della lista, che loro ogni anno consegnerà per l'esigenza degli introiti, gabelle et altro di detta magnifica comunità.

XVI. - Che resti proibito a chiunque siasi, che fusse debitore della detta magnifica comunità di gabelle o altro introito, di ritenersi sotto pretesto di compensazione, o altro titolo, non escludendo veruno, quantunque andasse veramente creditore, ne in tutto, ne in parte di quello fusse debitore, sotto pena del doppio, da applicarsi come sopra, e di tutti li danni, spese et interessi, che potessero risultare all'istessa, obbligando a tal effetto tutti li gabellotti e debitori di detta magnifica comunità a pagare in contanti tutti gl'introiti e dritti d'essa nelle mani di quel cassiere, in cui saranno obbligati a pagarsi, oppure al molto magnifico capitano, se saranno di quelle gabelle, che come sopra sono state ad esso assegnate in pagamento dell'annuo censo camerale.

XVII. - Che niuno, in coerenza ancora del già stabilito in relazione del fù magnifico Carlo de Franchi già commissionato dal serenissimo senato possa, ne debba mover liti contro la detta magnifica comunità avanti al signor capitano di Vintimiglia, ne altro giudice, che non sia delegato dal prefato serenissimo senato, altrimenti facendo, resti nullo e di niun valore tal giudizio, ne abbia alcuna esecuzione, sotto pena a trasgressori, oltre la nullità, di 20 per cento per quello domandassero, applicata come sopra, con risarcimento del danno potesse ricevere detta magnifica comunità, esclusone però li mercenari, li quali per li loro salari rispettivamente possano aver ricorso dal signor capitano pro tempore per averne il suo pagamento.

XVIII. - Che il cancelliere della detta magnifica comunità sia obbligato ogni anno tener nota in un libro di quelle partite che saranno assegnate all'esigenza del cassiere straordinario, et in controparte andar notando tutti li mandati di spese straordinarie, che saranno approvate dal magnifico consiglio o generale parlamento, e fatte da magnifici sindaci per la capella di San Secondo, come sopra, acciò occorrendo che si tratti di fare qualche spesa straordinaria, si possa in un'occhiata vedere se vi siano denari in cassa pronti per dette spese, acciò non essendovene, possa differirsi sino a che sopravenga

col contante la possibilità di farle, quando non si tratti di materia urgente e di affari premurosi.

XIX. - Che il signor molto magnifico capitano pro tempore debba provvedere, di pronta e sommaria giustizia, alli cassieri ed introiti tutti di detta magnifica comunità, con concedere a loro semplice richiesta il braccio di giustizia per la maggior facilità dell'esigenza degli'introiti come sopra.

XX. - Rispetto a boschi comuni e dannificanti in essi dovrà praticarsi sotto quei modi, forme e pene, prescritte in questo proposito ne' decreti emanati.

Ufficio dell'abbondanza

I. - Gli ufficiali del magazzino dell'abbondanza avranno la cura del ponte e delle pubbliche strade e dovranno fra tutto il mese di dicembre far incantare pubblicamente, per tre giorni festivi, chi vorrà attendere al magazzino per la misura dei grani e deliberarlo a chi offerirà miglior partito, con avvertenza particolare, che niuno potrà attendere alla detta misura da grani che prima non presenti la fede del cancelliere di detto ufficio di non esser per conto alcuno debitore al medesimo, qual fede dovrà dal detto cancelliere farsi senza mercede siccome non deliberarlo a chi avesse negozio di grani, per levar da mezzo ogni sospicione e pretesto, per qual'effetto se le dovrà dare il giuramento con la vacanza d'un'anno.

II. - Che il magazzinoiere come sopra eletto debba dare due sigortà idonee a giudizio di detti ufficiali, d'amministrare bene e fedelmente il suo impiego, rendere conto esatto di ciò le perverrà nelle mani col pagamento del reliquato sino alla somma di lire cinquemilla.

III. - Sarà obbligo di detto magazzinoiere dar settimana per settimana al cancelliere nota del grano, che averà venduto, qual cancelliere dovrà notarlo al libro colla valutazione del prezzo, al quale è stato venduto.

IV. - Resterà proibito al detto magazzinoiere comprare, ne in qualunque altro modo avere, ne introdurre nel magazzino, ne fuori di esso vendere altro grano, che quello le sarà dal magistrato giuntamente consegnato, come anche le sarà proibito vender grano e tenerne in altri luoghi, eccetto che nel magazzino pubblico, sotto pena di lire cento per ogni volta, da applicarsi un terzo al molto magnifico capitano, un terzo allo spedale della città e l'altro terzo al medesimo ufficio.

V. - Sarà anche proibito al detto magazzinoiere nel tempo del suo impiego fabricare, ne far fabricare pane da vendere, ne in qualunque altro modo avere interesse nelle panatarie, sotto la detta pena, da applicarsi come sopra.

VI. - Sarà parimente obbligo di detto magazziniere tener affissa nella porta del detto magazzino una nota a lettere maiuscole, nella quale resti notato il prezzo del grano, a quale si venderà, sottoscritta di mano del cancelliere, e non potrà quello eccedere in niuna maniera, sotto la detta pena, da applicarsi come sopra.

VII. - Dovrà inoltre detto magazziniere tenere un libro, e in controparte notare li nomi de' panatieri, del grano che ogni anno a suo conto anderanno prendendo, e farlo con tale distinzione, che in un'occhiata si possano vedere li nomi di detti panatieri e il grano, che averanno preso, acciocché possano gli ufficiali conoscere li delinquenti e trasgressori, per doverli punire, al magazziniere di £. 50, come sopra.

VIII. - Dovrà altresì formarsi dal magnifico consiglio un urna o sia bussole per li cassieri di detto ufficio, nel quale si doveranno riponere li nomi di tutti quelli soggetti, che conoscerà abili et idonei per tale carica, e che possedano del proprio lire ottomila et ogni anno venire all'estrazione di uno, che dovrà servire per cassiere di quell'anno, avvertendo che se fusse estratto per cassiere qualched'uno già estratto per ufficiale, si dovrà riponere in detta urna e venire all'estrazione di altro soggetto, con dichiara, che tal carica di cassiere non potrà però scusarlo dall'esercire qualunque altro ufficio della detta magnifica comunità.

IX. - Che il detto cassiere non possa in verun modo scusarsi, ma sia obbligato accettare tal carica sotto pena di scuti d'oro 25, da applicarsi come sopra.

X. - Dovranno in detto cassiere pervenire tutti li denari che in qualunque modo possano spettare al detto ufficio dell'abbondanza, e non potrà disponersene senza mandato in iscritto e firmato almeno da due delli detti ufficiali, come anche dal loro cancelliere, quali mandati non dovranno essere che per occasione di compre de' grani, e altro spettante al detto ufficio, avvertendo a detto cassiere di non pagare mandati, che fussero pagabili a qualcheduno de' detti ufficiali, sotto pena di pagare di proprio, et a piedi di ogni mandato ne dovrà esso cassiere riportare la ricevuta di quello, a cui sarà pagabile e non sapendo quello scrivere dovrà farsi dal cancelliere.

XI. - E perché si considera che tal ufficio è stato istituito in sovvenimento de' poveri, pertanto sarà bene che sentendosi penuria de' viveri, come in qualche anno accade, facciano commodo li detti ufficiali di quel grano, che loro parerà per sovvenire li poveri, con che però diano pegno equivalente e di sopravanzo al grano che loro si somministrasse, e dovrà il cancelliere far nota distinta tanto del grano, come del pegno, con darle un biglietto, che contenga il grano, prezzo e pegno lasciato, e che promettino restituirlo per tutto il mese d'agosto allora prossimo, con notificarli, che se fra detto ter-

mine, non restituiranno detto grano della stessa qualità o perfezione, si verrà senz'altro alla vendita di detto grano.

XII. - Fra il termine di otto giorni dopoché saranno eletti gli ufficiali di detto ufficio, come sopra, debbano li stessi sotto pena di sindacato comparire avanti il magnifico capitano e due sindaci almeno a prendere il giuramento di fare il detto loro ufficio bene e fedelmente con carità de' poveri, zelo del ben pubblico e con particolare accuratezza, che nel magazzino non vi s'introduca solo che grano sufficiente, con far notare il giusto prezzo del medesimo senza accrescervi cos'alcuna per qualunque titolo, ne causa, e durante detta loro carica di non negoziare per loro, ne per interposta persona, direttamente, ne indirettamente in grano nella detta città, per ovviare qualunque pregiudicio, che possa avere la detta opera, e finalmente, rimosso dagli animi loro ogni proprio utile, amicizia e passione, aver solo mira al vantaggio de' poveri.

XIII. - Resti inoltre proibito al detto magistrato, siccome al magazzinoe suddetto durante li loro rispettivi uffizi, poter attendere, ne in qualunque altro modo avere le gabelle dell'introduzione del grano e censarie, ne partecipazione alcuna, sotto pena della nullità di tale deliberazione.

XIV. - Considerando che tal volta il magazzino si ritrova quasi sprovisto di grano, e che perciò sono astretti gli ufficiali, come più volte è accaduto, di far compra di quel grano, che loro si presenta, quantunque di mala qualità, per riparare dunque a tale inconveniente, dovranno essi ufficiali aver mira particolare che si ritrovino sempre nel magazzino mine 100 grano, con andar sempre esitando il più vecchio, e sarebbe anche bene che la compra maggiore si facesse al principio della raccolta, sul riflesso che possa essere il grano in tal tempo a prezzi di maggiore convenienza, rimettendo però questo particolare giudizio al zelo ed attenzione di detti ufficiali.

XV. - E perché il tutto possa andare con migliore regola ed accuratezza, e che nel magazzino non siano commesse frodi, resterà perciò l'ultimo di essi ufficiali deputato particolarmente per li quattro primi mesi d'andare a rivedere e riconoscere almeno una volta la settimana che qualità e quantità di grano vi sarà, come si conservi, e come si vada esitando, ed in caso di qualche urgenza dare gli ordini opportuni per il buon mantenimento di esso magazzino, e finiti detti quattro mesi subentrerà a tal cura per altri quattro mesi l'altro collega, e così di mano in mano sintanto, che arrivi al maggiore di essi, il quale dovrà fare l'ultimo quadrimestre.

XVI. - Che in detto ufficio non possa essere maggior somma a mano, che di lire seimilla, ed in caso vi entrasse altra somma, procedente da effetti e crediti di detto ufficio o in qualunque altro modo, si debba del soprappiù delle dette lire seimilla procurarne subito l'impiego in luogo cauto e sicuro a soddisfazione e giudizio del detto magnifico consiglio, al quale sarà obbligo di detti ufficiali pro tempore e del cancelliere di partecipare subito il detto

soprappiù, acciò possa dare gli ordini opportuni per tale impiego, sotto pena al cancelliere della perdita del salario, da applicarsi come sopra. Dovrà altresì il cancelliere pro tempore, sotto la stessa pena, nella prima raddunanza del generale parlamento far presente al medesimo l'impiego fatto o da farsi del soprappiù delle lire seimilla di detto ufficio.

XVII. - Finito che averà il detto magistrato il suo tempo ed anche il cassiere e magazziniere doveranno, fra giorni trenta, aver dati li loro conti avanti il loro cancelliere col pagamento del reliquato nelle mani degli ufficiali successori rispettivamente, affinché li mentovati revisori fra il termine loro prescritto possano avere riconosciuti li conti suddetti in tutto, come si è detto ne' capitoli antecedenti, altrimenti siano tenuti il detto magistrato, cassiere e magazziniere alli danni ed interessi di quello mancassero di soddisfare a ragione di 7 per cento di quello restassero dovendo, da applicarsi come sopra.

XVIII. - Dovrà il magnifico consiglio assegnare un notaro a detto ufficio, cui abbia da servire per cancelliere, per far vivamente le parti da sindaco, ed invigilare all'osservanza de' capitoli, che riguardano detto ufficio ed a quest'effetto dovrà far lettura de' medesimi per atto pubblico agli ufficiali pro tempore nel loro ingresso in tal carica, ed in caso non fussero osservati li detti capitoli per colpa degli ufficiali suddetti, dovrà il detto cancelliere riferire al detto magnifico consiglio nella prima ufficiatura quelle mancanze, che si commettessero, sotto pena della partita del salario, da applicarsi come sopra.

XIX. - Dovrà per ultimo il detto cancelliere, oltre il libro, che terrà per la scrittura del detto ufficio, tenerne un altro, nel quale venghino registrati chiaramente tutti li legati, instrumenti, scritture, ragioni e crediti appartenenti all'ufficio suddetto, et anco li presenti capitoli e tutti gli altri ordini, che andassero seguendo intorno il detto ufficio, al quale cancelliere dovrassi pagare ogni anno il salario di lire venticinque.

XX. - E perché si considera che vi sono particolari debitori del detto ufficio per reliquati ed altro, sarà perciò a carico degli ufficiali prossimi eligendi di riconoscere esattamente li libri e scritture di detto ufficio e fare nota distinta di detti debitori, con l'ammontare delle rispettive somme dovute e quelle presentare all'illustrissimo signor commissario generale di San Remo pro tempore che per la maggior facilità e minore dispendio di detto ufficio sarebbe bene restasse da vostre signorie serenissime delegato per le cause contro de debitori suddetti, remota suspicione, acciò provveda di pronta e sommaria giustizia, massime trattandosi d'un opera pia, che non è ragionevole si consumi in spese.

XXI. - Dovranno finalmente invigilare li detti ufficiali che tutti li panatieri della detta città e suburbi non fabbrichino pane d'altro grano, che di quello del detto ufficio, dal quale essi panatieri devono provvedersi in forza ancora del decreto del prefato serenissimo senato dell'anno 1719 a 4 maggio,

sotto pena di lire cento per ogni volta, e per ogni contravvenzione, da applicarsi al detto ufficio, con facoltà agli ufficiali suddetti di far dare a tutti li panatieri il giuramento, se averanno fatto pane d'altro grano diverso da quello del detto ufficio.

XXII. - Sarà per ultimo incombenza de medesimi ufficiali secondo lo stile sin'ora praticato di far prova del grano in ogni compra, secondo la quale li panatieri dovranno regolarsi e conformarsi all'istessa qualità e peso del pane.

Censori

I. - Alli censori, a quali già restava annessa l'incombenza degli ufficiali di guerra, dovrà ancora restar unito l'ufficio de' venditori di gabelle e sanità e sarà loro cura d'invigilare che li panatieri tutti della detta città e suburbi siano sempre provvisti di pane e tenere questo esposto a vista d'ogn'uno, sotto pena a detti panatieri in caso di trasgressione di lire cinquanta per ogni volta, e per ogn'una delle dette contravvenzioni, da applicarsi un terzo al magnifico capitano, un terzo alla detta magnifica comunità e l'altro terzo a censori suddetti.

II. - Sarà altresì carico di detti censori invigilare con zelo ed attenzione che li panatieri suddetti fabbrichino il pane di giusto peso e di quella qualità secondo la prova, se ne sarà fatta dagl'ufficiali dell'abbondanza, ben condizionato e cotto, con procedere contro de delinquenti a quelle pene secondo la qualità delle mancanze e del delinquente, che fusse solito a commetterle, da applicarsi come sopra.

III. - Dovranno inoltre li detti censori star con attenzione che chi fabbrica pane buffetto non possa fabricare ne vendere pane venale, siccome chi fabbrica pane venale non possa fabricare ne vendere pane buffetto, ne per se ne per interposta persona, sotto pena a detti panatieri di lire cento per ogni volta, da applicarsi un quarto al molto magnifico capitano, un quarto alla magnifica comunità, un quarto all'ufficio dell'abbondanza e un quarto all'accusatore. E per l'osservanza di quanto sopra dovranno li detti censori alla deliberazione delle panatarie far dare il giuramento di non avere interesse in tutto quell'anno a quello del pane buffetto nelle panatarie del pane venale et a quello del pane venale nella panataria del pane buffetto, in tutto alla forma del decreto del prefato serenissimo senato li 4 maggio 1719.

IV. - Che qualunque genere di commestibile, come tutte quelle altre merci che sono soggette alla meta dell'illustrissimo magistrato de' censori di Genova, che si venderanno in detta città e suburbi a minuto, siino e s'intendino anche soggette alla meta de' censori di detta città di Ventimiglia e,

quando li venditori di detti generi venderanno senza prender prima la meta da detti censori, o che pure avendola presa l'eccedessero, dovranno essere condannati da detti censori in quelle pene a misura della delinquenza, da applicarsi un terzo al molto magnifico capitano, un terzo alla detta magnifica comunità e l'altro terzo a censori suddetti.

V. - Dovranno li detti censori pure invigilare che tutti quelli che introdurranno in detta città robbe di comestibili, soggette a meta, non possano venderle a bottegari di detta città e suburbi, che prima non siano state esposte in pubblica piazza alla vista d'ogn'uno per lo spazio di ore 24, acciò sia prima provvista la città a prezzo minore di quello vendono li bottegari, sotto pena sino a scuti d'oro quattro, arbitraria a detti censori a chi introducesse robbe soggette a meta e non osservasse quanto sopra, da applicarsi un terzo al molto magnifico capitano, un terzo alla detta magnifica comunità, l'altro terzo a censori, da quali si dovrà irremissibilmente procedere.

VI. - Che passate le dette ore 24, chi averà introdotto robbe comestibili, soggette a meta come sopra, possa allora venderle a bottegari di detta città e suburbi, quali però non potranno rivendere, ne introdurre nelle loro case o botteghe le dette robbe, che prima non siano riconosciute da medesimi censori, con stare alle mete, le verranno da essi date, sotto la detta pena, da applicarsi come sopra.

VII. - Che li pescatori tutti, che pescheranno ne mari di detta città, e che arriveranno in terra, eziandio passata l'ora di mezzo giorno, debbano e ogn'uno di loro debba esponere li pesci, che averanno pescato, almeno in tanta quantità bastevole alla necessaria provigione della città a giudizio de' censori, li quali doveranno assegnar loro il posto per tal vendita, soggetta in tutto e dipendente dalla meta de medesimi censori, sotto la pena di lire dieci sino in cento arbitraria a detti censori per ogni contrafazione e contrafaciente, da applicarsi come sopra, come altresì sotto la detta pena non possano li detti pescatori in modo alcuno vender pesci, ne darli a credito prima d'aver presa la meta da detti censori.

VIII. - Sarà obbligo del cancelliere, che servirà a censori suddetti, di riscuotere e imborsare le condanne, che si anderanno facendo, e ogni mese ripartirle a chi saranno rispettivamente applicate e, rispetto alla porzione spettante alla detta magnifica comunità, per conto di essa dovrà rimetterla al cassiere straordinario, con ricavarne la ricevuta, la quale dovrà indi consegnare al cancelliere razionale, acciò ne possa passare scrittura a debito di detto cassiere straordinario, e per quelle condanne, che non le riuscisse esigere, dovrà esso cancelliere de' detti censori a fine dell'ufficio de' medesimi darne nota al molto magnifico capitano pro tempore e cancelliere razionale, per procurarne l'esigenza, la quale immediatamente seguita dovrà detto razionale altresì rimettere al detto cassiere straordinario quella porzione che averà

esatto per conto della detta magnifica comunità, con passarne pure la dovuta scrittura a debito suddetto.

IX. - Sarà cura di detti censori di far acconciare e tener nette le fontane e provvedere a tutto ciò che sempre è stato annesso al loro ufficio e delle spese, che necessariamente dovranno essi fare per tale accomodamento ed altro, ne faranno mandato diretto al detto cassiere straordinario, firmato da loro e dal loro cancelliere, con esprimervi il nome di quello, a cui si dovrà pagare la somma, la causa ed il luogo del luogo, che averà causato la detta spesa, e detto mandato o mandati non dovrà il detto cassiere straordinario pagare, che non sia prima approvato dal detto magnifico consiglio.

X. - Che non sia lecito ad alcuno de' panatieri, revendaroli e tavernari, pizzicaroli ed altri che siano comprare, rivendere, permutare o in altro modo avere frutto alcuno d'olive et uve da fanciulli, fanciulle di minor'età, subordinati o non subordinati a padri o a madri, tutori o curatori, ne tampoco da alcun altro vagabondo e che notoriamente non si sappia aver effetti e terre proprie, ove possino averle prese, sotto pena a chi contravenisse di lire cento moneta corrente e due tratti di corda ad arbitrio di detti censori, secondo la qualità della delinquenza, da applicarsi detta pena pecuniaria irremissibilmente in quarto al molto magnifico capitano, alla magnifica comunità, alli censori e denunciante, al quale, quando sia di buona voce, condizione e fama, a giudizio di detti censori, sarà creduto con suo giuramento.

XI. - Doveranno li detti censori ogni anno, fra giorni quindici dopo entrati in ufficio, far elezione di due loro vicegerenti di persone abili e idonee in ciascheduno de' suburbi di detta città, quali vicegerenti abbiano cura e facultà di dare quelle mete, che in iscritto non fussero date da censori suddetti, pesare il pane, riconoscere le carni che si macelleranno, e invigilare che si osservino li capitoli tutti appartenenti alla censoria e altri, che in tale materia si facessero, e di quelle trasgressioni e contravenzioni ed omissioni, che vedranno farsi, e di tutto quello anderanno operando, dovranno subito partecipare alli censori di detta città, a quali spetterà condannare li delinquenti, et in tali condanne, cioè nel terzo spettante a detti censori di detta città vi parteciperanno essi vicegerenti rispettivamente per una quinta parte, in quelle condanne però solamente che procederanno per opera di detti vicegerenti, li quali potranno essere rimossi dalli censori suddetti, a loro arbitrio, conoscendo che non facciano le parti loro e in loro vece sostituirne altri fra il termine di giorni quattro.

XII. - Che tutti coloro, che tenghino in loro case o botteghe, magazzeni o altro qualunque luogo, tanto per loro proprio conto quanto per conto d'altri, pesi, pese, buglioli, cantari, cantaretti, bilancie, bilanci di qualsivoglia sorte e qualsivoglia sorte di misure, si da palmo, oglio, vino et altro, debbano

fra giorni quindici dal giorno, che da detti censori ne saranno fatte precorre le grida a giudizio e tempi, che stimeranno li detti censori ogni anno aver fatti riconoscere et accomodare li detti pesi o misure dal marcatore, deputando da censori suddetti, sotto pena di lire cento, da applicarsi in quattro, al molto magnifico capitano, alla detta magnifica comunità, a detti censori et al denunciante.

XIII. - Sarà pensiero e obbligo particolare del marcatore, deputando come sopra, di avvertire che niuno osi o presuma far marcare pesi di qualsivoglia sorte, che abbiano più anelli, ma particolarmente osservare, che siano d'un solo peso, e, quando poi ve ne sia necessità, vi si ponga solo un'anello, avvertendo che sopra ogni peso vi sia un legno, del quale devesi la quantità del peso, acciò si possa ovviare le frodi e disordini, che per la moltiplicazione degli anelli si possono commettere, e, ritrovandosi pesi entro la forma suddetta, incorra così il marcatore come quello, appresso di cui si troverà la delinquenza, in un tratto di corda, dalla quale non si possa esimere sennon col pagamento di lire 25, da applicarsi come sopra. Resterà anche a carico del marcatore nel romano di qualsivoglia cantaro imprimere la portata del cantaro e nel cantaro il peso del romano, acciò niuno possa restare ingannato nel servirsi di essi, e ciò sotto le pene comminate così al marcatore, come ad ogni altro nel capitolo antecedente per li pesi e misure, che averanno a marcarsi per il marcatore di ferro si pagherà in tutto come in appresso, cioè cantaro di più portata d'un cantaro per ogn'uno di essi soldi quattro, cantaro e cantaretto di minore portata di un cantaro soldi due, pesi di ferro o di bronzo per ogn'uno di essi soldi uno, come ancora viene prescritto ne' capitoli e decreti del detto fù magnifico Carlo de Franchi.

XIV. - Nelle cause, che si formeranno contro li delinquenti, si procederà dalli censori sommariamente in maniera che, colla sola denuncia di due famegli giurata o due testimoni degni di fede, d'arbitrio de' censori, si venga immediatamente alla condanna senza altra solennità et al cancelliere non si doverà per gli atti mercede alcuna, ma in loro vece averà e riscuoterà da condannati a ragione di soldi due per lira di quello saranno stati condannati, dichiarando che essi soldi due non si averanno a dedurre dalle condanne, ma bensì oltre quelle sborsarsi dalli condannati.

XV. - E come si considera finalmente che possono darsi moltissimi casi, appartenenti alla censoria, de' quali non si è trattato in questi capitoli, per essere materia assai vasta e perciò impossibile prescrivere gli ordini opportuni, che però li detti censori pro tempore doveranno avere in detti casi non pensati tutta quella autorità e bailia, che secondo la consuetudine hanno sempre avuto.

XVI. - Et acciocché possano essere li presenti capitoli et ordine inviolabilmente osservati et a notizia di tutti quelli, li quali entreranno in tal ufficio,

doveranno registrarsi in libro a parte, intitolato Liber decretorum, et capitulorum censorie Intimeliensis, nel quale anche dal cancelliere pro tempore di detti censori si dovranno descrivere tutti gli altri decreti et ordini, che alla giornata s'anderanno facendo dalli censori pro tempore in vigore dell'autorità, che loro compete.

XVII. - Dovrà pure il detto cancelliere pro tempore tenere un libro, nel quale descriverà le denoncie, condanne, che si faranno a trasgressori, le mete, che si daranno, e finita la sua cura, sarà obbligato il detto cancelliere a consegnare per atto pubblico il detto libro de' decreti et ancora l'altro delle condanne e denoncie, come sopra, al suo successore di mano in mano, e finiti che saranno essi libri dovranno consegnarsi all'archivista prontamente per atto pubblico, per riponerli nell'archivio con li libri criminali.

XVIII. - Sarà anche obbligo del detto cancelliere pro tempore di leggere chiaramente all'ingresso de' nuovi censori li presenti capitoli, con rogarne atto pubblico, e dichiarare, che lo fa in osservanza de' presenti ordini e invigilarne all'osservanza, sotto pena a cancellieri, che non osservassero quanto loro incombe, di non potere per due anni essere promossi a cura alcuna beneficale della detta comunità et ogni altra arbitraria.

XIX. - E giacché a detti censori restano anche appoggiate, come sopra si è detto, le incombenze de' venditori di gabelle e sanità doveranno, a tempi opportuni rispettivamente, come sin'ora si è praticato, far incantare con zelo ed attenzione tutte le gabelle, bandite, panatarie, macello et altro della detta magnifica comunità per tre giorni festivi nella forma praticata sin'ora, con venire indi alla deliberazione e vendita di esse a chi avesse offerto maggior partito.

XX. - Dovranno inoltre vigilare che si macellino carni buone e della qualità che verrà prescritta a macellari nell'instrumento di vendita di esso macello, et a questo effetto riconoscere tutte le bestie, che si macelleranno, se saranno della qualità espressa in detto instrumento, come anco se saranno osservati dal macellaro tutti li patti e condizioni, con le quali le sarà stato deliberato il macello e, in caso di trasgressione, doveranno li detti censori procedere contro del macellaro a quelle pene che vengono prescritte secondo gli ordini in questa pratica ed arbitrarie a censori suddetti ne' casi che non fusse provvisto in detti ordini, da applicarsi un terzo al molto magnifico capitano, un terzo alla magnifica comunità e altro terzo a detti censori.

XXI. - Dovrà il macellaro, a cui sarà deliberato il pubblico macello, dare due sigortà idonee da pagare il prezzo della vendita di esso a suoi dovuti termini e tempi, come di osservare tutte le obbligazioni che averà contratte nell'instrumento della vendita suddetta, da approvarsi da detti censori, quali dovranno invigilare che sia sempre provvisto di carne secondo il solito, sic-

come star con attenzione che venghino osservati dal detto macellaro quei patti et altro, che saranno espressi in detto instrumento di vendita.

XXII. - Occorrendo che morissero bovi, pecore, capre di propria malattia, dovrà il padrone di esse darne immediatamente notizia alli detti censori, ad effetto che li medesimi possano dare gli ordini opportuni, perché tali animali siano interrati con la pelle alla presenza almeno d'uno di essi censori, avendo mira che si faccia fossa profonda, affinché non siano scoperti e non ardisca alcuno di scorticarli, ne servirsi della loro carne o pelle e nelli mesi di luglio, et agosto siino sottoposti a tal ordine anche quelli di detti animali, che morissero per caduta o altra disgrazia, non ostante che si supponessero sani, e contro quelli che avessero ardire di contravenire a tal ordine, siccome chi non denunciasse quelli animali, che come sopra morissero di propria malattia, dovrà formarsi processo, procurando li detti censori di pigliarne diligente informazione e condannare li delinquenti in quelle pene che stimeranno più accertate.

XXIII. - Che tanto in detto pubblico macello quanto fuori di esso non si possa ammazzare bestia di sorte alcuna, che prima non sia vista e riconosciuta da detti censori, li quali doveranno riconoscerle morte, sotto le pene come sopra.

XXIV. - E se qualche bestia morisse di caduta o altra disgrazia, fuori dalli detti due mesi di luglio o agosto, che niuno osi scorticarla, che prima non sia riconosciuta o fatta riconoscere da detti censori, li quali dovranno prendere le più esatte informazioni, coll'esame di due testimoni giurato se veramente sii morta di caduta, in qual caso potranno li detti censori permettere che si spezzi e si venda a quella meta, verrà da essi data, e se al contrario constasse, da dette informazioni e testimoni, che fusse morta di propria malattia o che per malattia, avendo qualche morbo, l'avessero fatta a bella posta diroccare, doveranno li detti censori ordinare nell'interro la forma detta di sopra, con procedere contro chi commettesse tali malizie e delinquenze.

XXV. - E perché si considera altresì che possono occorrere in detta materia di sanità moltissimi casi, de' quali non si tratta in questi capitoli, perciò dovranno detti censori regolarsi e praticare in tutto e per tutto, conforme come si è stilato per il passato.

Officiali dello Spedale

I. - Gli officiali dello spedale dovranno essere, come sono sempre stati, li protettori de' carcerati, assistenti all'indennità del foro in caso di differenze et avere la solita cura della chiesa cattedrale. Eserciteranno la loro carica

con zelo ed attenzione, carità de poveri infermi e provvedere a tutti i bisogni del detto spedale et, a quest'effetto. visitare frequentemente li poveri ammalati e sentire da loro se sono provveduti et assistiti colla dovuta carità ed attenzione da chi ha la cura dello spedale suddetto et, in caso di qualche giusta doglianza, provvedere ne' termini che stimeranno più accertati.

II. - L'ufficiale di Piazza, che secondo l'inveterata consuetudine et in conformità delle disposizioni testamentarie a favore del detto spedale, ha sempre avuto l'amministrazione e tenuto la cassa del medesimo dovrà fra il termine di giorni 30 (terminata la sua carica) aver accomodati li suoi conti avanti il cancelliere di detto spedale, da riconoscersi indi dalli mentovati revisori in tutto, come si è detto nelli precedenti capitoli.

Magistrato delle Braie

I. - Li soggetti di questo magistrato avranno l'incarico di amministrare gli effetti e casa nominati le Braie, invigilare alla loro manutenzione e coltivazione e procurare che vengano piuttosto migliorati, che deteriorati, e siccome le dette terre e casa sono state lasciate alla magnifica comunità per disposizione testamentaria col vincolo di fedecommesso e con l'ordine che il reddito delle medesime debba servire in beneficio della comunità, perciò dovranno li suddetti amministratori frà il termine di giorni trenta (terminata la sua carica) aver aggiustati li suoi conti, ne' quali sarà specificata e spiegata minutamente la spesa e reddito d'ogni cosa, con segnare i loro rispettivi prezzi, tanto nelle vendite de' frutti, che nelle spese fatte, da riconoscersi poi dalli suddetti revisori, in tutto come già si è detto ne' precedenti capitoli. Dovranno altresì trasportare in cassiere straordinario della comunità tutto il denaro ricavato dalli suddetti redditi, che sarà avanzato dalle spese necessarie in detti effetti.

Tutti li magistrati, et ufficiali della magnifica comunità siano obbligati nell'ingresso delle loro rispettive cariche prendere il giuramento avanti il magnifico capitano pro tempore e cancelliere di detta magnifica comunità di far bene l'ufficio loro e, rimuovendo dagli animi loro qualunque passione di amore e odio e privato interesse.

Et affinché possino tutti li presenti capitoli, si per il politico et economico, che per tutti gli altri magistrati di detta città, senza confusione inviolabilmente osservarsi resteranno rivocati et annullati tutti gli altri capitoli e decreti, che sono stati fatti in altri tempi, fuorché quelli decreti e consuetudini, a quali nelli presenti capitoli si è avuta relazione.

INDICE

Studi

HENRI BRESCH, <i>I primi Ventimiglia in Sicilia</i>	5
LAURA BALLETO, <i>Tra il regno di Tunisi e la Riviera Ligure di Ponente alla fine del Duecento</i>	15
GIUSEPPE PALMERO, <i>'Rauba, massaricia, vestimenta et utensilia', nel Duecento intemelio</i>	25
FAUSTO AMALBERTI, <i>Alla ricerca del buongoverno nella Ventimiglia del '700: il regolamento politico ed economico dell'anno 1759</i>	41
WERNER FORNER, <i>L'Intemelìa linguistica</i>	67
FIorenzo TOSO, <i>Appunti per una storia della parola 'figùn'</i>	83
ANDREA CAPANO, <i>Un latinismo ligure di origine liturgica: sepürtu</i>	97

Archivio della memoria

PAKY CUDEMO, <i>E bügaréire</i>	101
RENZO VILLA, <i>Candu Paulin u nu s'incalava</i>	107

Cronache e strumenti

MARIO ASCHERI, <i>L'imminente pubblicazione del catasto ventimigliese del 1545</i>	113
BEATRICE PALMERO, <i>Istituzioni e retaggi medievali</i>	117
SAVERIO NAPOLITANO, <i>Ventimiglia medievale: topografia ed insediamento urbano</i>	123
ANTONIO ZENCOVICH, <i>Antiche testimonianze di medicina e farmacia nell'area intemelìa</i>	127
PIETRO RABONI, <i>Mediterraneo e letteratura</i>	129